



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRASPORTI INTEROSPEDALIERI CON AMBULANZA DELLA
A.S.S.T. DI MANTOVA**



INDICE

ART 1. OGGETTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

ART 2. DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

ART. 4 AUTOMEZZI SANITARI

ART.5 PRESCRIZIONI MINIME ED OBBLIGHI SPECIFICI

ART 6. VERIFICHE, CONTROLLI E PENALITA'

ART 7. RECESSO

ART 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

**ART. 10 MODALITA' DI FATTURAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO,
INTERESSI MORATORI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**ART. 11 NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO - RISCHI DA
INTERFERENZA**

ART . 12- CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

ART. 13 FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

ART. 14 REVISIONE PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI

ART. 15 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

ART. 16 NORME DI RINVIO



ART 1. OGGETTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

1.1 Oggetto del servizio

Le prestazioni di servizi richieste consistono nell'espletamento dei trasporti sanitari secondari programmati, ricomprendendo anche l'affidamento dei trasporti sanitari urgenti da pronto soccorso e da Unità operative che ne necessitano. Tali trasporti riguardano il trasferimento di pazienti in continuità di assistenza e sono dovuti per necessità diagnostiche terapeutiche non disponibili nella struttura che propone il trasferimento. L'operatore economico dovrà quindi erogare le prestazioni di servizi per le suddette tipologie di trasporto.

Trasporto sanitario programmato: il suddetto servizio comprende la movimentazione di pazienti ricoverati in una delle unità operative/servizi dei Presidi Ospedalieri di Mantova, Pieve di Coriano, Asola-Bozzolo, o in carico al Pronto Soccorso, nonché il trasporto di pazienti ricoverati presso le REMS di Castiglione delle Stiviere. Si tratta di pazienti che necessitano di procedure diagnostiche-terapeutiche programmate, non disponibili nella stessa struttura, o che necessitano di trasferimento ad altra struttura sanitaria per acuti o riabilitativa.

L'operatore economico dovrà altresì erogare i trasporti dei pazienti in ventilazione meccanica assistita. Gli stessi prevedono il prelievo dell'utente dal domicilio, il trasporto presso il Presidio Ospedaliero di Mantova e l'eventuale viaggio di rientro al domicilio. Il numero dell'utenza interessata da questa tipologia di trasporto sanitario è stimata in circa 36 (trentasei) pazienti ed i trasporti sono mediamente 5 (cinque) in una settimana. Questa tipologia di trasporti rientra esclusivamente nel territorio provinciale.

Per l'espletamento di tali tipologie di trasporto sanitario è richiesta la messa a disposizione di cinque ambulanze di Tipo A o A1, climatizzate e dotate, sia nel comparto sanitario che in quello guida, di attrezzature sanitarie, nonché di materiale di medicazione da ripristinare a cura e con onere dell'operatore economico aggiudicatario.

Il servizio deve essere garantito tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Per i trasporti, al di fuori delle suddette fasce orarie e nei giorni festivi, l'operatore economico dovrà garantire la disponibilità del proprio personale ad effettuare i trasporti sanitari entro un tempo massimo di 50 (cinquanta) minuti dalla chiamata.

Trasporto sanitario urgente: si intende il trasferimento di un paziente già ricoverato o in carico al pronto soccorso (non tempo dipendente) che necessita di procedure diagnostiche o terapeutiche urgenti non disponibili nella stessa



struttura sanitaria e che pertanto deve essere trasferito in una struttura con competenze specifiche.

Per l'espletamento di tale tipologia di trasporto sanitario urgente è richiesta la messa a disposizione di una ambulanza di Tipo A1, climatizzata e dotata, sia nel comparto sanitario che in quello guida, di attrezzature sanitarie, nonché di materiale di medicazione da ripristinare a cura e con onere dell'operatore economico aggiudicatario. La suddetta ambulanza, inoltre, deve essere provvista di appositi agganci per il caricamento della termoculla.

Il servizio deve essere garantito tutti i giorni, 24 ore su 24. In caso di trasporto neonatale, l'operatore economico dovrà garantire la disponibilità del proprio personale entro un tempo massimo di 20 minuti dalla chiamata. Per i restanti trasporti urgenti il tempo di attivazione è di 50 minuti dalla chiamata.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà, per le tipologie di trasporto sanitario sopra descritte, effettuare anche il trasporto di pazienti verso strutture sanitarie diverse dall'ASST di Mantova. Queste ultime potranno essere dislocate nel circondario di Mantova (ad es. Ospedale di Suzzara), oppure essere fuori dalla provincia di Mantova (ad es. Ospedale Oglio Po), o dalla Regione Lombardia (ad es. Ospedale di Verona). In tali circostanze, nessun onere economico aggiuntivo sarà riconosciuto dall'A.S.S.T. per i trasporti il cui percorso dal Presidio Ospedaliero di Mantova verso la destinazione finale sia pari o inferiore ai 120 km (solo andata), ivi compreso il tragitto necessario per raggiungere il Presidio Ospedaliero richiedente (Pieve di Coriano, Asola, Bozzolo e Rems di Castiglione delle Stiviere). Oltre i 120 Km la A.S.S.T. si impegna a riconoscere, per ogni trasporto effettuato, solo la parte economica eccedente i Km percorsi. I chilometri verranno calcolati dalla A.S.S.T. utilizzando il sito "Percorsi Michelin" (itinerario più breve) e le tariffe applicate saranno quelle stabilite dalla normativa vigente della Regione Lombardia. Attualmente sono elencate dalla D.G.R. n. VIII/2470 dell'11/05/2006.

1.2 Modalità di espletamento del servizio

La Centrale Operativa Aziendale, ricevute le richieste dei servizi di trasporto programmato da parte delle strutture sanitarie, provvederà ad informare il Responsabile/Coordinatore individuato dall'operatore economico, per organizzare i trasporti.

E' compito del responsabile/coordinatore attivare il mezzo e l'equipaggio per l'espletamento dei servizi richiesti dalla centrale operativa. I dettagli circa la programmazione dei trasporti con le relative tempistiche saranno oggetto di specifica procedura aziendale a cui fare riferimento.

In base ai dati relativi al 2015 il numero dei trasporti espletati dal lunedì al sabato varia, mediamente, da trenta a trentacinque servizi giornalieri, il numero medio di chilometri percorsi in una settimana dalle cinque ambulanze è indicativamente pari 3.000 Km.



L'Operatore Economico affidatario del servizio, sarà tenuto a garantire in ogni caso l'espletamento dello stesso sia per un numero superiore, sia per un numero inferiore di Km/trasporti, alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Gara, senza che possa avanzare altre pretese di qualsivoglia natura. I Km ed i trasporti citati sono da intendersi indicativi e presunti.

Le ambulanze potranno operare esclusivamente per conto della A.S.S.T. di Mantova e non potranno essere impiegate per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità; l'Operatore Economico dovrà adeguarsi ai protocolli operativi stabiliti dalla Direzione Sanitaria di questa A.S.S.T. ed alle direttive da questa impartite. L'Operatore Economico si impegna a non fornire a terzi (privati, reparti e servizi del SSN, Enti etc.) alcuna documentazione relativa ai servizi svolti per conto di questa A.S.S.T.

I concorrenti alla selezione dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla esecuzione del servizio e sulle condizioni del contratto.

Quanto sopra al fine di assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta di servizio adeguata.

L' A.S.S.T. mette a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario gli spazi/ locali situati presso il Presidio Ospedaliero di Mantova. Tali spazi hanno la funzione di facilitare il raccordo tra la Centrale Operativa, gestita direttamente dal personale della A.S.S.T., ed il personale dell'operatore economico.

Le pulizie degli ambienti sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

L'A.S.S.T mette a disposizione, altresì, spazi dedicati e disponibili per il ricovero degli automezzi sanitari.

1.2 Importo del contratto

L'importo a base d'asta dell'affidamento del servizio in oggetto, occorrente a questa ASST è pari a €. 3.400.000,00 (al netto di eventuali oneri d'imposta), oltre oneri derivanti da rischi interferenziali, stimati in €. 400,00(iva escl.), non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo totale, incluso l' eventuale rinnovo, ammonta ad eur. 6.800.000,00 (al netto di eventuali oneri d'imposta), oltre oneri derivanti da rischi interferenziali, stimati in €. 800 (iva escl.).

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Aziendale.

ART 2. DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto di appalto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, e comunque, dalla data di stipulazione del contratto.



L' A.S.S.T., inoltre, si riserva la facoltà di procedere alla rinnovazione del contratto, conformemente alla normativa vigente, per un periodo massimo di ulteriori 48 (quarantotto) mesi, previa verifica della qualità del servizio reso oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato.

Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare il servizio in esame non fosse stata ancora definita, l'operatore economico sarà comunque tenuto a prorogare il contratto e a proseguire la prestazione, su richiesta della A.S.S.T. alle medesime condizioni tecnico – economiche e normative in essere a tale data, fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni.

Per i primi sei mesi l'appalto verrà conferito a titolo di prova al fine di permettere alla A.S.S.T. una valutazione sull'operato della Ditta aggiudicataria.

L'A.S.S.T., qualora la valutazione a loro insindacabile giudizio abbia risultato negativo , procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. In tal caso all'operatore economico spetterà il corrispettivo dei servizi già erogati escluso ogni altro rimborso o indennizzo di qualsiasi tipo.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova l'operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assicurare l'effettuazione del servizio fino al subentro del nuovo contraente , onde evitare l'interruzione di un pubblico servizio.

Sarà facoltà dell'A.S.S.T. scorrere la graduatoria vigente.

ART. 3 TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

L'Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalla vigente normativa e dai CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente appalto.

Questa Stazione Appaltante promuove la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nella esecuzione del servizio, così come previsto dall'art. 50 del D.lgs 50 del 2016.

L'operatore economico aggiudicatario avrà, quindi, l'onere di utilizzare, in via prioritaria, i lavoratori del precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione della prestazione di servizi oggetto del presente Capitolato Speciale.

Si riporta l'elenco delle qualifiche, del livello retributivo del personale attualmente impiegato nella esecuzione del servizio ed il relativo C.C.N.L.:

Personale impiegato	Livello retributivo	CCNL applicato
1	E1	Cooperative Sociali
2	B1	Cooperative Sociali
19	C1	Cooperative Sociali



Il personale necessario ai trasporti di I, II e III classe occorrenti a questa A.S.S.T. dovrà essere dedicato esclusivamente all'appalto oggetto di gara. L'operatore economico potrà avvalersi, anche, di personale volontario purchè tali figure non siano preponderanti rispetto al personale dipendente impiegato nella corretta esecuzione del contratto.

ART. 4 AUTOMEZZI SANITARI

L'affidataria dovrà produrre l'elenco delle autoambulanze che saranno utilizzate per il Servizio e la relativa autorizzazione sanitaria ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. X/5165 del 16.05.2016. Tale elenco dovrà essere aggiornato in tempo reale in relazione al rilascio di nuove autorizzazioni ovvero al cessato utilizzo di singole autoambulanze. Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere sempre in perfetta efficienza; in caso di fermo per qualsiasi ragione delle autoambulanze necessarie per il servizio, l'affidataria dovrà garantire comunque l'effettuazione del servizio.

La Ditta dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la manutenzione delle apparecchiature.

Questa A.S.S.T. si riserva di richiedere la predisposizione di apparecchiature elettromedicali ritenute necessarie per accogliere i pazienti in sicurezza.

In caso di guasto o furto l'operatore economico dovrà provvedere tempestivamente alla riparazione e/o sostituzione in modo che il servizio non abbia soluzione di continuità. In caso di avaria del mezzo di soccorso il contraente si impegna a sostituirlo entro un'ora con un altro di uguali caratteristiche.

ART.5 PRESCRIZIONI MINIME ED OBBLIGHI SPECIFICI

5.1. Prescrizioni Minime

Mezzi:

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà essere dotata di propri automezzi di trasporto, adeguati al servizio da effettuarsi che garantiscano la sicurezza dei pazienti trasportati e conformi – sotto il profilo autorizzativo della circolazione e della sicurezza – alle vigenti norme in materia. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tali mezzi dovrà essere eseguita a cura della ditta aggiudicataria.

Personale:

La Ditta aggiudicataria deve designare una figura con funzioni di "Responsabile/Coordinatore del Servizio", il cui nominativo dovrà essere



notificato alla Direzione Sanitaria ed alla Struttura Tecnico Economale e dei Servizi.

Il Responsabile svolge il ruolo di referente della ditta aggiudicataria presso l'A.S.S.T., a sua volta rappresentata, per le funzioni di competenza, dalla Direzione Sanitaria e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Responsabile/Coordinatore ha il compito precipuo di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile, munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi rivolte direttamente all'aggiudicataria stessa.

Il Responsabile/Coordinatore mantiene regolari contatti con la Direzione Sanitaria, con la Struttura Tecnico Economale e dei Servizi e con Il Direttore Esecutivo del Contratto, raccogliendo ed eventualmente formulando osservazioni e proposte in merito al servizio oggetto dell'appalto.

Nell'espletamento delle proprie mansioni, il personale addetto alle attività oggetto dell'appalto, dovrà avere modi educati e rispettosi. Dovrà trattenersi con dipendenti dell'A.S.S.T. il tempo necessario per lo svolgimento del servizio e per motivi allo stesso riferibili.

L'A.S.S.T. si riserva, altresì, la facoltà di richiedere, a mezzo nota scritta, per giustificate motivazioni, la sostituzione di quegli operatori che durante l'espletamento del servizio tengano comportamenti scorretti o non educati.

Allo scopo di assicurare la continuità nell'esecuzione del servizio, l'impresa si impegna a mantenere il più possibile stabile il gruppo degli operatori, limitando per quanto possibile, fenomeni di "turn-over".

Scioperi:

In caso di scioperi del personale dell'impresa o di altra causa di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali: ferie, aspettative, malattie) deve essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l'impresa, l'A.S.S.T. e le OO.SS. maggiormente rappresentative.

5.2. Obblighi Specifici

L'appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto da altre parti del presente Capitolato, a:

- fornire i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nello stesso Capitolato e nei documenti posti a base di gara,
- rispettare, per quanto applicabili, le norme per la gestione e l'assicurazione di adeguati standard di qualità,
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'A.S.S.T., per quanto di propria



competenza, di monitorare la conformità dei servizi svolti alle norme previste nel Capitolato nonché, in particolare, ai parametri di qualità previsti ed ivi specificati,

- predisporre tutte le metodologie – comprensivi della relativa documentazione e strumentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei trasporti, riservatezza e tutela della privacy,
- osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'A.S.S.T.,
- comunicare tempestivamente all'A.S.S.T. tutte le variazioni eventualmente intervenute in relazione alla propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto o che abbiano potenziale influenza nella stessa,
- dotare gli addetti al servizio di indumenti di lavoro conformi alla vigente normativa, e muniti di appositi cartellini identificativi, qualificativi dell'appaltatore e del servizio erogato,
- assicurare ai propri operatori adeguati momenti di formazione, sia di natura tecnico-specifica sia di approfondimento delle responsabilità e delle peculiarità del ruolo.

I servizi dovranno comunque prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei reparti e servizi.

ART 6. VERIFICHE, CONTROLLI E PENALITA'

Durante la vigenza contrattuale l'A.S.S.T., tramite gli uffici preposti, si riserva il controllo sull'esecuzione del servizio in qualunque momento, al fine di verificare la qualità.

La ditta ha, altresì, debito informativo nei confronti dell'A.S.S.T. per quanto riguarda i dati necessari alla verifica della qualità del servizio, secondo quanto verrà dettagliatamente concordato con la Struttura amministrativa preposta.

Ove vengano riscontrate anomalie o errori sulla corretta esecuzione dei servizi svolti, l'A.S.S.T. potrà richiedere alla ditta un immediato e documentato intervento, di cui dovrà ottenere un idoneo riscontro.

L'appaltatore si impegna ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti preposti dall'A.S.S.T.

A detti soggetti sono affidati i compiti di verifica periodica dell'effettiva corrispondenza tra i servizi erogati dall'appaltatore e gli impegni assunti con l'offerta, nella piena osservanza delle finalità e degli obiettivi contrattualmente definiti.

Le attività di verifica, che detti soggetti dovranno effettuare, verranno assistite ad accompagnate dal Responsabile/Coordinatore che l'appaltatore ha designato.



Le attività di verifica suddette saranno oggetto di verbale, sottoscritto dalle parti.

Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione.

La stessa è a cura dei responsabili preposti al contratto e può avvenire direttamente in contraddittorio tra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto (tra i responsabili preposti dall'Azienda ed il Responsabile/Coordinatore designato dall'operatore economico), oppure a mezzo Pec/fax-inoltrato alla sede legale della Ditta – in caso di urgenza, nel seguente modo:

- nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'A.S.S.T., nei modi sopra indicati, contesta all'appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti,
- l'eventuale penalità, ove prevista ed applicabile, sarà disposta previa adeguata istruttoria, ad acquisite le controdeduzioni dell'appaltatore, dal Responsabile preposto al contratto dall'A.S.S.T.

L'ammontare delle penali varia a seconda della gravità dell'inadempimento accertato, più precisamente:

- euro 1.000,00 (mille) per ogni singola giornata o frazione di essa in cui non venga erogato correttamente il servizio, le cui cause siano imputabili all'appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori;
- euro 250,00 per la mancata disponibilità dell'automezzo nei termini indicati in precedenza dalla richiesta, se non giustificata per motivi di forza maggiore.

Alla seconda inosservanza la penale potrà essere raddoppiata. Applicata la penale, resta salva per l'A.S.S.T. la facoltà di richiedere il risarcimento per l'eventuale danno subito.

ART 7. RECESSO

L'A.S.S.T. ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:

- giusta causa,
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività,
- modifiche nell'organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell'appalto,
- attivazione, durante il periodo contrattuale, di convenzioni a carattere nazionale (CONSIP), regionale (ARCA) o altro che prevedano condizioni



economiche migliorative, rispetto il contratto derivante da questo Capitolato Speciale di Gara, a cui il fornitore non intenda adeguarsi .

Si conviene che per giusta causa si intendono, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entra in possesso dei beni avendo incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore,
- qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal bando e dal capitolato relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'appaltatore medesimo ovvero qualora l'appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto,
- qualora taluno dei componenti l'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio pubblico, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia,
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse,
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi,
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'A.S.S.T. che tale cessazione non pregiudichi l'attività del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima A.S.S.T.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purchè correttamente eseguiti secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del cc.

ART 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto all'art. 1453 del cc. (Risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 cc. (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:



- a) in caso di frode dell'appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'A.S.S.T. o terzi;
- b) in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: inosservanza delle norme igienico-sanitarie, inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso l'utilizzo di personale privo di requisiti ovvero la mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, gravi danni arrecati ai beni di proprietà dell'A.S.S.T. e riconducibili alle attività dell'appaltatore, inosservanza rispetto a quanto previsto in tema di subappalto;
- c) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

E' nella facoltà dell'A.S.S.T. risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., anche qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano applicate con le modalità previste dal presente Capitolato, non meno di tre penalità come previste nei precedenti articoli.

Nei casi suddetti l'appaltatore incorre nell'immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che l'Azienda dovrà sopportare, anche in relazione all'affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'A.S.S.T. determini di avvalersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'appaltatore.

ART. 9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente Capitolato Speciale di Gara, dal Disciplinare di Gara, dai relativi allegati e dal contenuto dell'offerta. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta dell'operatore economico e le norme stabilite dal presente contratto e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

La stipula del contratto avverrà successivamente alla ricezione della nota di aggiudicazione definitiva, decorso il periodo dilatorio previsto nel Disciplinare di Gara, ed alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla documentazione di gara.

Il contratto tra le parti verrà stipulato tramite scrittura privata.

ART. 10 MODALITA' DI FATTURAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'espletamento del servizio con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale di Gara, l'ASST corrisponderà esclusivamente il corrispettivo pattuito in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'operatore economico si riferiscono al servizio eseguito a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fattura in conformità alla normativa vigente.



Le fatture dovranno essere emesse a seguito dell'evasione dell'ordinativo d'acquisto.

Il pagamento avverrà, previa verifica della corretta esecuzione del servizio erogato dal soggetto aggiudicatario, entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

La ricezione della fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente A.S.S.T. devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: 9AUWBU.

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii..

L'appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Mantova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al seguente indirizzo:

- ragioneria@pec.asst-mantova.it;
- cosetta.gandolfi@asst-mantova.it;
- fax n. 0376/464676;

gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati ai pagamenti riferiti al presente servizio/fornitura nei seguenti casi:

a) qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l'A.S.S.T. di Mantova;

b) qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi ed alle forniture oggetto del presente appalto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E', altresì, ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 della ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.autoritalavoripubblici.it>).



ART. 11 NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO - RISCHI DA INTERFERENZA

L'aggiudicatario, il subappaltatore, i soggetti titolari di subappalti e cottimi dovranno eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs. n. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali) assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando l'A.S.S.T. da ogni responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extracontrattuale.

Il Prestatore di Servizi deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà della A.S.S.T.

Il Prestatore di Servizi, a titolo meramente esemplificativo, è obbligato a:

- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale assunto e volontario, oltre a quello degli eventuali subappaltatori,
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi;
- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalla A.S.S.T.,
- eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato, idoneo e adeguatamente formato nonché fornire mezzi e attrezzature appropriati e certificati per l'effettuazione di ogni lavorazione/attività,
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza,
- dotare il proprio personale assunto e volontario dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego; fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore;
- eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato, idoneo e adeguatamente formato nonché fornire



mezzi e attrezzature appropriati e certificati per l'effettuazione di ogni lavorazione/attività;

- richiedere al personale, a qualunque titolo coinvolto, nel presente appalto, la collaborazione, nei termini e modi pianificati dall' A.S.S.T., nell'attuazione del piano di emergenza/evacuazione aziendale;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all'A.S.S.T. tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
- attuare la cooperazione e coordinamento, con la A.S.S.T. e ogni altro lavoratore – autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice - presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze;
- osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore, con rimando al CCNL di appartenenza ed alla zona di riferimento;

Il Prestatore di servizi deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'A.S.S.T. e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08.

Tali informazioni sono disponibili per questa A.S.S.T., sul sito www.asst-mantova.it (Direzione Generale - Servizio Prevenzione e Protezione).

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione delle reti stradali ospedaliere il Prestatore di servizi dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente Capitolato, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento il DUVRI, indicante le misure atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenza.

Ad aggiudicazione avvenuta, l'A.S.S.T. provvederà, autonomamente, a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il proprio Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), ove previsto, indicante le misure atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenza e le informazioni relative all'emergenza. Tale documento sarà allegato al contratto d'appalto.

In tale documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Prestatore di Servizi, in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo dell'Operatore economico medesimo di redigere un apposito documento di



valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività dell'operatore economico dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dalle attività della A.S.S.T. od indicati nel Documento DUVRI, il Prestatore di Servizi è tenuto a comunicarli ed a collaborare al completamento del DUVRI, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto.

La A.S.S.T., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., al fine di ridurre e/o eliminare i rischi dovuti alle interferenze attese, nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto, promuove la cooperazione ed il coordinamento con la Ditta aggiudicataria aggiornando il predisposto DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza), effettuando riunioni di coordinamento, affinché siano attuate le necessarie e reciproche misure di prevenzione e protezione secondo i corrispondenti costi stimati e riportati nel medesimo DUVRI.

A seguito dell'aggiudicazione, anche nel caso in cui la Ditta aggiudicataria in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative, per meglio garantire la sicurezza del lavoro, il documento DUVRI sarà comunque oggetto di revisione congiunta e di sottoscrizione, dopo attenta valutazione di tutte le sue parti.

Ogni variazione o modifica delle modalità operative che si realizzino in fase di espletamento dell'appalto deve essere reciprocamente e tempestivamente comunicata. A tal fine la A.S.S.T. si riserva di contattare la Ditta aggiudicataria.

Ferme restando le responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'A.S.S.T. ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere temporaneamente l'esecuzione del servizio e di imporre alla Ditta aggiudicataria l'immediato adeguamento, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

Prima dell'avvio, in tempo utile per la pianificazione delle attività oggetto del presente appalto, il R.U.P. (Responsabili del Procedimento) dell'A.S.S.T. programma un incontro tra le parti finalizzato alla cooperazione ed al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa ed in fase di esecuzione dello stesso promuove incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.

ART . 12- CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

12.1 Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale oggetto del presente Capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante di attivare la presente clausola di risoluzione del contratto (all'operatore



economico, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate) ovvero dare continuità allo stesso.

12.2 Convenzioni stipulate da Consip Spa o da Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia

Questa A.S.S.T. si riserva, qualora Consip Spa o Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia attivassero una convenzione avente oggetto comparabile con quello del presente Capitolato, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della Convenzione e quelli vigenti a seguito di sottoscrizione di contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario.

Qualora dalla verifica si riscontrassero che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, l'A.S.S.T. si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta aggiudicataria di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla Convenzione. In caso di diniego questa A.S.S.T. si riserva la facoltà di aderire alla Convenzione ed a sottoscrivere apposito nuovo e diverso contratto, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

12.3 Revisione dei prezzi in coerenza con i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC o dall'Osservatorio Centrale Regionale Acquisti

In conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b), D.L. 7 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, e dalla DGR Regione Lombardia 6 agosto 2012, n. IX/3976, i prezzi unitari dei servizi in argomento non potranno in nessun caso – in corso di vigenza del contratto – eccedere di una percentuale superiore al 20% i prezzi di riferimento di volta in volta pubblicati dall'ANAC.

In tal caso l'operatore economico sarà formalmente invitato a rinegoziare al ribasso le condizioni economiche contrattualmente sancite allo scopo di ricondurre la differenza di prezzi rilevata all'interno della percentuale del 20%, con l'avvertenza che l'indisponibilità alla rinegoziazione o il silenzio protratto per un periodo superiore a 30 giorni, a decorrere dal ricevimento della formale comunicazione, sarà causa di risoluzione del contratto con efficacia a decorrere dal 31esimo giorno dal ricevimento della formale comunicazione da parte di questa A.S.S.T.

ART. 13 FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R, l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (oggi A.S.S.T di Mantova) ha sottoscritto con altre Aziende Ospedaliere/Sanitarie un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario



Regionale” le quali, nello stimolare forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pongono l’accento su *“gare aziendali aperte ad adesioni successive”*.

L’accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’A.S.S.T. di Mantova, al soggetto individuato come aggiudicatario potrà essere chiesto di estendere il contratto anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate.

La durata del contratto coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

E’ consentita a ciascuna Azienda aderente all’accordo una sola adesione nell’ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa Amministrazione Aggiudicatrice resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali che hanno la facoltà di aderire all’accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le forniture di beni e l’appalto di servizi sono, attualmente le seguenti:

- A.S.S.T. del Garda;
- A.S.S.T. di Cremona;
- A.S.S.T. della Franciacorta;
- A.S.S.T. di Crema;
- A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII;
- A.S.S.T. di Bergamo Ovest;
- A.S.S.T. di Bergamo Est;
- A.S.S.T. di Brescia.

Il limite massimo della soglia di estensione non deve superare complessivamente il 500% dell’importo di aggiudicazione dell’importo di gara.

ART. 14 REVISIONE PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 24 (ventiquattro) mesi del servizio.

La revisione può essere richiesta dalla parte interessata solo decorso il secondo anno della prestazione di servizi; la richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da parte della Struttura amministrativa competente e sarà calcolata con l’applicazione dell’indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato sul Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo medio dell’anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto. La richiesta revisione prezzi non sarà concessa nel caso in cui l’operatore non sia in grado di dimostrare un evidente aumento dei costi dei fattori produttivi principali (aumento superiore al 10% rispetto i costi sostenuti



all'inizio del contratto) relativi all'erogazione del servizio (a titolo esemplificativo: aumenti contrattuali derivanti da aggiornamenti del CCNL e del prezzo del carburante).

La richiesta di revisione corredata dalla documentazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata a questa A.S.S.T.

Nel caso in cui si rendessero necessari servizi non previsti nel presente Capitolato Speciale, ove un cambiamento del contraente comporti quanto previsto dall'art.106 co.1, lett. b), D.lgs 50/2016 e la modifica non sia di carattere sostanziale, la stessa sarà ritenuta legittima. L'eventuale aumento di prezzo, conseguente alla modifica, non dovrà eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

ART. 15 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

I contratti di fornitura oggetto del presente Capitolato non conterranno la clausola compromissoria. Le eventuali controversie saranno devolute al giudice ordinario competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la A.S.S.T., sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

Nelle more di un eventuale giudizio, il Prestatore di Servizi non potrà sospendere il servizio. In caso contrario l' A.S.S.T. ha facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 16 NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, alle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi nonché alle norme del Codice Civile.

**Il Responsabile Unico
del Procedimento
(Dr. Alberto Bassi)**